

Relazione illustrativa

Lo schema di decreto legislativo è diretto a recepire la direttiva del Consiglio 2003/92/CE del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, relativamente alle norme che individuano il luogo in cui si considerano effettuate le cessioni di gas e di energia elettrica.

La crescente liberalizzazione dei settori del gas e dell'energia elettrica ha reso necessario rivedere le attuali norme IVA riguardanti, rispettivamente, il luogo di cessione del gas e dell'energia elettrica, beni questi fisicamente difficili da rintracciare, ed il luogo delle prestazioni dei servizi di trasmissione e di trasporto degli stessi, la cui erogazione avviene mediante sistemi di distribuzione ai quali i rispettivi gestori danno accesso.

In quest'ottica di semplificazione, al fine di evitare ipotesi di doppia imposizione, viene previsto il regime di non assoggettamento di tali beni anche all'importazione.

Infine, nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto passivo ai fini IVA, la tassazione delle operazioni deve avvenire mediante il meccanismo del reverse-charge.

Contestualmente al recepimento della direttiva in rassegna si è ritenuto necessario di dover operare anche un intervento diretto ad integrare l'attuale nozione di "Comunità" o "territorio della Comunità", inserendovi, in linea con le disposizioni comunitarie, le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia nel territorio della Repubblica di Cipro ed escludendo dalla stessa nozione le isole Åland.

A tal fine, all'articolo 1 (*Modifiche alla territorialità dell'imposta sul valore aggiunto e della disciplina relativa alle cessioni di gas e di energia elettrica e dei relativi servizi di trasmissione e di trasporto*) della norma che si relaziona, sono state apportate, con il comma 1, modifiche agli articoli 7, 17 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, con il comma 2, modifiche agli articoli 38, comma 5, 40 e 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Più precisamente le modifiche all'articolo 7 riguardano:

1. l'esclusione dal territorio comunitario, per quanto concerne l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle isole Åland, come stabilito dall'articolo 2, lett. a), del Protocollo n. 2 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

Conseguentemente, le cessioni di beni destinati verso dette isole o gli acquisti di beni da esse provenienti continuano ad essere considerati, ai fini IVA, alla stregua di cessioni

all'esportazione e di importazioni, con l'obbligo quindi di passaggio materiale attraverso le frontiere doganali;

2. l'inserimento nell'ambito del territorio comunitario, sempre ai fini IVA, anche dei territori del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia.

Ciò a seguito di quanto previsto dal protocollo n. 3, sezione II, dell'Atto di adesione all'Unione europea dei nuovi Stati membri, firmato ad Atene il 16 aprile 2003, ratificato e reso esecutivo in Italia dalla legge 24 dicembre 2003, n. 380, con il quale è stato modificato, per quanto concerne la territorialità dell'imposta, l'articolo 3, paragrafo 4, primo comma della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977.

In virtù di tale modifica, le spedizioni di beni provenienti o diretti verso dette zone devono essere considerate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del territorio di Cipro, per cui non sono più da considerare importazioni o cessioni all'esportazione, bensì acquisti o cessioni intracomunitarie;

3. la previsione (con l'aggiunta di un periodo al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), di considerare effettuate nel territorio italiano, le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica rese:

1) nei confronti dei soggetti passivi rivenditori domiciliati in Italia, ivi residenti senza domicilio all'estero ovvero con stabile organizzazione nel territorio dello Stato per la quale gli acquisti sono effettuati. Per "soggetto passivo rivenditore" si intende un soggetto d'imposta la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas ed elettricità è costituita dalla rivendita di tali prodotti e il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;

2) nei confronti di soggetti d'imposta diversi dai rivenditori qualora i beni vengano usati e consumati nel territorio nazionale.

3) nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 2, limitatamente alla parte di beni non usata o non consumata, se domiciliati in Italia, ivi residenti e senza domicilio all'estero o aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per la quale sono stati effettuati gli acquisti. Al contrario, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni dei cennati prodotti poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia.

4. l'inserimento dei servizi di concessione dell'accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica nonché dei servizi di trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e la fornitura di altri servizi direttamente collegati tra le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto

comma, lettera d). Ciò consente di attrarre nel campo di applicazione dell'IVA nazionale detti servizi quando sono resi a committenti nazionali, ferma restando la loro esclusione dall'imposta nell'ipotesi in cui gli stessi siano utilizzati in territorio extracomunitario.

Tale intervento determina un'automatica modifica anche della lettera e) del quarto comma dell'articolo 7, che fa espresso riferimento alle prestazioni di servizi di cui alla lettera d) dello stesso comma. Ne consegue che i cennati servizi, quando sono resi da prestatore nazionale in ambito comunitario, sono soggetti ad IVA nazionale se il committente è un privato consumatore e non rientrano nel campo applicativo dell'imposta se il committente è un soggetto identificato ai fini IVA.

5) l'inserimento dei servizi di concessione dell'accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica nonché dei servizi di trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e la fornitura di altri servizi direttamente collegati tra i servizi esclusi dall'art. 7, quarto comma, lettera f). Ciò determina l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA degli stessi servizi, quando sono resi da prestatore nazionale a favore di soggetti extracomunitari.

Le modifiche all'articolo 17 riguardano l'integrazione dell'ultimo periodo del terzo comma, in modo da prevedere che gli obblighi di natura fiscale, quando le prestazioni di servizi di concessione dell'accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica nonché quelle di trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e la fornitura di altri servizi direttamente collegati, sono resi da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti senza domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono a carico di questi ultimi secondo il meccanismo del *reverse-charge*.

Le modifiche all'articolo 68 (aggiunta della nuova lettera g-bis) annoverano tra le importazioni non soggette ad IVA, le importazioni di gas ceduto mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica.

Le modifiche all'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, includono tra le operazioni non costituenti "acquisto intracomunitario" l'introduzione in Italia di gas e di energia elettrica.

Le modifiche all'articolo 40, comma 7, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, prevedono, da un lato la cancellazione della parola "elettrorodotti" e, dall'altra, l'esclusione dal concetto di "trasporto intracomunitario" delle prestazioni di trasporto o trasmissione di gas naturale e di energia elettrica.

Le modifiche all'articolo 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, stabiliscono, mediante l'inserimento del comma 2-bis, che le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non costituiscono cessioni intracomunitarie con conseguente irrilevanza delle stesse ai fini della territorialità.

All'art. 2 (*Periodo di applicazione*) si riconosce la legittimità dei comportamenti adottati dai contribuenti a partire dalla data del 1° gennaio 2005, in conformità alla direttiva e anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.